



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E
METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”;
- VISTA** la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”;
- VISTO** l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;



- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;
- VISTA** la Convenzione, rinnovata il 10 luglio 2025, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/68/UE sopra citata;
- VISTA** la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)*”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;
- VISTO** il Decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in dipartimenti;
- VISTO** che il Decreto del Ministro del 10 gennaio 2024 recante “*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e che il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 n. 303;
- VISTO** il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della



Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO il Decreto di rinnovo dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED, a favore della Società **E.T.C. – European Technological Certification S.r.l.**, con sede legale in **Via Savona, 52 – 20144 – Milano (MI)**, emanato da questa Direzione Generale in data **22 novembre 2021**;

VISTO il Decreto di riduzione dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED, a favore Società **E.T.C. – European Technological Certification S.r.l.**, con sede legale in **Via Savona, 52 – 20144 – Milano (MI)**, emanato da questa Direzione Generale in data **31 luglio 2023**;

VISTO il Decreto di variazione della sede legale, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED, a favore della Società Società **E.T.C. – European Technological Certification S.r.l.**, con sede legale in **Via Savona, 97 – 20144 – Milano (MI)**, emanato da questa Direzione Generale in data **13 dicembre 2024**;

CONSIDERATO l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **01036 Products/Services/Processes**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **21 novembre 2025**;

ACQUISITA la Delibera del 23 luglio 2025 (DC2025UTL052) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. MIMIT 0024882 del 24 luglio 2025, la quale ha deliberato il **rinnovo** dell'accreditamento nello **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con Certificato di Accreditamento n° **01036 Products/Services/Processes** in scadenza al **21 novembre 2029** a favore dell'Organismo **E.T.C. – European Technological Certification S.r.l.**, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED;

ACQUISITA l'istanza, Prot. MIMIT n. 0038490 del 7 novembre 2025, con la quale, l'Organismo **E.T.C. – European Technological Certification S.r.l.**, ha chiesto, relativamente allo Schema di accreditamento Prodotto, il **rinnovo** dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività ai sensi della Direttiva 2014/68/UE, relativa alle attrezzature in pressione;

ACQUISITA, unitamente all'istanza e alla successiva integrazione Prot. MIMIT n. 0039213 del 12 novembre 2025, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;



VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2016 citato;

INFORMATO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Società **E.T.C. – European Technological Certification S.r.l.**, (C.F. 12948500157), con sede legale in **Via Savona, 97 – 20144 – Milano (MI)**,



è **rinnovata** l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per i seguenti moduli:

Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 01036 Products/Services/Processes, con scadenza al **21 novembre 2029**:

Prodotti: Attrezzature a pressione e insiemi di cui all'Art. 1

Moduli/Procedure di valutazione della Conformità

- Allegato III – Modulo B (Esame UE del tipo – tipo di produzione);
- Allegato III – Modulo B (Esame UE del tipo – tipo di progetto);
- Allegato III – Modulo C2 (Conformità al tipo basata sul controllo interno
- Allegato III – Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione);
- Allegato III – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità);

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha le scadenze riportate nel seguito:

- Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 01036 Products/Services/Processes con scadenza al 21 novembre 2029**;

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Sistemi di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
2. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 quater del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "Mercato", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo all'area "Consulta la Banca Dati").

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianfrancesco Romeo)